Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. 1749.

Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 1947, a far assumere dall'Arsenale dell'esercito di Piacenza, previ accordi coi Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, lavorazioni e forniture per conto di altre amministrazioni statali, ed eccezionalmente di enti pubblici e di privati.

Per la stipulazione e l'approvazione dei contratti saranno seguite le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere i fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'articolo precedente.

Il ricavato delle suddette lavorazioni e forniture sarà versato al bilancio d'entrata dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1750.

Esclusione, per un dato periodo, dalla concessione dell'assegno speciale previsto dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, relativa alla concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 384, concernente il collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'assegno speciale istituito dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, non compete durante il periodo in cui gli ufficiali stessi godono dell'assegno stabilito dalla lettera *c*) dell'art. 5 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1751.

Modificazione dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli arsenali militari marittimi, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Marina militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Marina militare e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo periodo del paragrafo 7 dell'art. 116 del regolamento approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, è sostituito come segue:

« Il direttore dei lavori, qualora lo ritenga opportuno, può esonerarlo da quest'obbligo contro diminuzione del prezzo concordato, da effettuare all'atto della liquidazione, di una somma pari all'interesse del cinque per cento annuo sul decimo della fornitura per il tempo intercorrente dalla data dell'atto contrattuale a quella del verbale di accettazione definitiva, sempre che non sia stata prestabilita nell'atto contrattuale la somma da dedurre per quel titolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. **109**.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:

a) sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

h) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;

i) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Sono comprese nel condono le sopratasse previste dall'art. 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.

Art. 2.

Il condono non si applica se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine del 30 aprile 1948 la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il 31 maggio 1948;

4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 maggio 1948.

Art. 3.

Le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia condonate le sopratasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni, qualora il contribuente abbia puntualmente adempiuto al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite negli atti di dilazione.

Art. 4.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto si sia verificata la decadenza del beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute o non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1947.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 110.

Nuovo termine per la sospensione delle limitazioni alla vendita e alla somministrazione delle carni e frattaglie di agnello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403, si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 111.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro di cui al decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato I al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le funzioni di direttore della Zecca sono affidate ad un funzionario di grado 5° del ruolo della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Ai servizi ispettivi della Cassa depositi e prestiti si provvede con personale del ruolo amministrativo centrale del Ministero del tesoro di grado superiore al 9° in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli ispettori per i Servizi del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dei ruoli della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, e del ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, nonchè tra i funzionari di gruppo *A* del ruolo amministrativo dell'Africa italiana che prestino servizio, da almeno sei mesi, presso la Direzione generale del tesoro.

Tali funzionari dovranno avere compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 8°, o avere già conseguito il grado 7°.

Art. 5.

I ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* ed *F* dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

E' istituito il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alla tabella *D* dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 6.

Il personale del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *F* dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, è collocato nel ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato II al presente decreto col grado rivestito nel ruolo di provenienza e prende posto secondo l'anzianità di grado.

Per il suo avanzamento si applicano le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli di gruppo *B*, restando abrogate quelle particolari per il personale di cassa di cui al regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378.

Il personale di cui all'anzidetta tabella *F*, inquadrato come al primo comma del presente articolo, e quello che dopo l'applicazione del presente decreto è destinato ad esercitare funzioni di cassa in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7, non potranno essere rimossi da tali funzioni di cassa se non per ragioni di salute o per inidoneità riconosciuta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facoltà di affidare:

a) al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di cassiere negli uffici di gestione del Tesoro (Tesoreria centrale, Zecca e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;

b) al personale dei vari gradi di gruppo *C* della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 8.

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di tesoriere della Zecca potrà essere conferito, dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, anche ad un funzionario di grado 7° del ruolo di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro, che abbia almeno tre anni di anzianità nel grado medesimo.

Art. 9.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella *D* dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento di cui al precedente comma sarà effettuato in base alla rispettiva anzianità di grado.

Art. 10.

Sono istituiti, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, i ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato III al presente decreto per il personale destinato agli uffici di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, firmati dal Ministro proponente.

Art. 11.

L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo *B* e *C* di cui al precedente art. 10, è effettuata mediante concorsi per titoli riservati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo *B* e al grado 10° di gruppo *C*.

Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro ha facoltà di trasferire nei ruoli di cui al precedente art. 10, e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza, impiegati dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del tesoro dei corrispondenti gruppi *B* e *C*, in base a loro richiesta e su designazione del Consiglio di amministrazione.

Essi saranno inquadrati nel corrispondente grado di gruppo *B* e *C*, o nel grado immediatamente superiore semprechè in possesso dei prescritti requisiti di anzianità o di servizio per la promozione a detto grado.

Art. 13.

Per l'avanzamento in carriera del personale dei ruoli di cui al precedente art. 10 si applicano le disposizioni vigenti per il personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 14.

Il personale appartenente ai ruoli istituiti in base al precedente art. 10 ha sede di servizio in Roma. Esso, peraltro, può essere inviato in missione, con diritto al corrispondente trattamento, in tutte le sedi nelle quali si provvede alla fabbricazione di carte valori di pertinenza della Banca d'Italia.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad assumere per lo stesso servizio di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, sino alla concorrenza di non più di 180 unità, sottufficiali a riposo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di età non superiore ai 58 anni.

Tale personale sarà assunto su apposita domanda, a giudizio del Ministro per il tesoro, e usufruirà del trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Esso fruirà altresì delle indennità e compensi speciali eventualmente spettanti, in base alle disposizioni di legge in vigore, al personale non di ruolo della predetta categoria addetto ai cennati uffici di controllo.

Art. 16.

Il ruolo del personale di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra istituito col regio decreto 5 settembre 1938, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 50, successivamente modificato col regio decreto 16 maggio 1940, n. 904 e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859, è sostituito dal ruolo permanente di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

E' abrogato l'art. 2 del su citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859.

Art. 17.

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto entro i seguenti limiti:

20 di grado nono,
20 di grado decimo,
20 di grado undecimo,

al personale dei ruoli di gruppo *B* dipendente dal Ministero del tesoro che rivesta grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purchè sia in possesso dell'anzianità normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonchè al personale dei ruoli di gruppo *B* di altre Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle cennate condizioni, presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B* del Ministero del tesoro.

Il conferimento dei posti di cui al presente articolo dovrà effettuarsi in base ai risultati di appositi concorsi interni per titoli da integrarsi con prova diretta ad accertare il grado di cultura e preparazione specifica dei candidati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità di espletamento dei concorsi per ciascun grado.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, in ciascun grado, in base alla graduatoria di merito.

Art. 18.

I ruoli organici del personale della Ragioneria generale dello Stato di cui agli allegati I e II alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, e quelli del personale della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza di cui all'allegato II alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli organici di cui agli allegati V e VI al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 19.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'Ispettorato generale di finanza di cui alla tabella *B* dell'allegato V al presente decreto ha luogo mediante concorsi per titoli riservati al personale di grado 8° appartenente ai ruoli di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione centrale del tesoro fornito di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali.

In sede di bando di concorso il Ministro per il tesoro potrà, di volta in volta, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi, altri diplomi di laurea.

L'art. 10 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è abrogato.

Art. 20.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di detto titolo di studio, ma appartenente agli stessi ruoli almeno dal 30 novembre 1923, può essere collocato, a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche dei ruoli di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il numero dei posti che sarà stabilito per ciascun grado con decreto del Ministro per il tesoro e comunque non oltre il limite dei posti disponibili nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.

Con l'osservanza delle suddette modalità saranno collocati nel grado 8° dei ruoli di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza i funzionari del corrispondente grado di gruppo *B* muniti della prescritta laurea.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto non coperti ai sensi del precedente comma saranno conferiti, in base a graduatoria di merito comparativo, al personale dei ruoli di gruppo *B* delle stesse Amministrazioni di grado immediatamente inferiore, purchè provvisto della prescritta laurea.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore dei funzionari collocati nei ruoli di gruppo *A* in base al presente articolo, si applica il disposto dell'art. 33 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 21.

I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* di cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado 8° e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti già messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto nè, per il ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente art. 17.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del presente articolo per il ruolo di gruppo *A* dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Am-

ministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'art. 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella *C* dell'allegato I al presente decreto.

Art. 22.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C*, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° dei ruoli di gruppo *B* ed 11° dei ruoli di gruppo *C*, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 23.

Qualora si dovesse addivenire alla fusione dei ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero del tesoro con i ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero delle finanze, le promozioni che saranno conferite, nella prima applicazione del presente decreto, al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero del tesoro si intenderanno effettuate, ai soli fini del collocamento in ruolo, con la stessa decorrenza di quelle conferite nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, rispettivamente al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero delle finanze.

Art. 24.

I soprannumeri attualmente esistenti in taluni ruoli dei personali di cui alle unite tabelle ed il loro eventuale riassorbimento continuano ad essere regolati dalle disposizioni che li autorizzarono.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 38. — FRASCA

ALLEGATO I

Amministrazione centrale del tesoro

TABELLA *A*

Carriera amministrativa

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	20 (1)
6°	Direttori capi di divisione, ispettori superiori per i servizi del Tesoro, ispettori superiori per i servizi degli Istituti di previdenza, attuario capo	88 (2)
7°	Capi sezione, ispettori per i servizi del Tesoro, ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza	111 (3)
8°	Consiglieri, vice ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza, statistici	114 (4)
9°	Primi segretari ed attuario	127 (5)
10° e 11°	Segretari e vice segretari	140
		608

(1) Di cui uno per la Zecca.
(2) Di cui 19 ispettori superiori per i servizi del Tesoro, 3 ispettori superiori per i servizi degli Istituti di previdenza ed un attuario capo.
(3) Di cui 13 ispettori per i servizi del Tesoro e 4 ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza.
(4) Di cui 10 vice-ispettori per i servizi degli Istituti di previdenza e 2 statistici.
(5) Di cui un attuario.

TABELLA *B*

Carriera d'ordine

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	50
10°	Primi archivisti	150
10°	Assistente alla vigilanza	1
11°	Archivisti	220
12°	Applicati	350
13°	Alunni d'ordine	90
		861

TABELLA C

Personale subalterno

Denominazione	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	16
Commessi e uscieri capi	99
Uscieri	101
Inservienti	55
Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	12
	285

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO II

Amministrazione provinciale del tesoro

TABELLA A

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	5
6°	Ispettori superiori e direttori superiori degli Uffici provinciali del tesoro	12 (*a*)
7°	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	59
8°	Vice direttori degli Uffici provinciali del tesoro	75
		151

(*a*) Di cui non più di 6 ispettori superiori.

TABELLA B

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	12
6°	Tesoriere centrale	1
6°	Controllore capo Tesoreria centrale	1
6°	Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	1
6°	Controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico	1
6°	Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
6°	Controllore capo della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
6°	Controllore capo della Zecca	1
6°	Tesoriere della Zecca	1
7°	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	85
8°	Vice direttori degli Uffici provinciali del tesoro	105
9°	Primi segretari	320
10° e 11°	Segretari e vice segretari	360
		890

TABELLA C

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	85
10°	Ufficiali principali	250
11°	Primi ufficiali	420
12°	Ufficiali	750
13°	Alunni	170
		1.675 (*a*)

(*a*) Oltre 9 posti di grado 9°, 29 posti di grado 10°, 42 posti di grado 11°, 83 posti di grado 12° e 12 posti di grado 13° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a partire dal 1° gennaio 1951.

TABELLA D

Personale subalterno degli Uffici di gestione del tesoro e degli Uffici provinciali del tesoro

Denominazione	Numero dei posti
Primi commessi	5
Commessi e uscieri capi	65
Uscieri	70
Inservienti	35
	175

N.B. — I primi commessi ed i commessi sono addetti ai servizi fiduciari di cassa presso la Tesoreria centrale, la Zecca, l'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico e presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO III

Personale degli Uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione delle carte valori della stessa Banca d'Italia.

TABELLA A

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Controllore superiore	1
7°	Controllori capi di 1ª classe	8
8°	Controllori capi di 2ª classe	16
9°	Controllori capi di 3ª classe	25
		50

TABELLA B

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Assistenti controllori capi	8
10°	Assistenti controllori principali	12
		20

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO IV

Tabella organica del personale di gruppo B per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	- Revisori superiori	4
7°	- Revisori capi	26
8°	- Revisori principali	36
9°	- Primi revisori	64
10° e 11°	- Revisori e vice revisori	70
		200 (a)

(a) Oltre 4 posti di grado 7°; 6 posti di grado 8°; 10 posti di grado 9° e 10 posti di grado 10° e 11° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO V

Personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato

(Gruppo *A*)

Grado 3° Ragioniere generale dello Stato 1

TABELLA *A*

Ruolo dei servizi centrali.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	- Ispettori generali capi	3
5°	- Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	24
6°	- Direttori capi di ragioneria di 2ª classe	95
6°	- Direttori capi di divisione	
7°	- Capi sezione	180
8°	- Consiglieri	190
9°	- Primi segretari	220
10° e 11°	- Segretari e vice segretari	240
		952

TABELLA *B*

Ruolo dell'Ispettorato generale di finanza.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Ispettori generali capi	1
5°	- Ispettori generali	15
6°	Ispettori superiori	40
7°	- Ispettori capi	38
8°	- Ispettori	15
		109

TABELLA *C*

Personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	50
10°	- Primi archivisti	150
11°	- Archivisti	220
12°	Applicati	345
13°	Alunni	85
		850

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

ALLEGATO VI

Personale di ragioneria delle Intendenze di finanza

TABELLA *A*

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	4
6°	- Ispettori superiori e direttori superiori	14 (a)
7°	- Direttori di ragioneria	25
8°	- Ragionieri capi	38
		81

(a) Di cui non più di 4 ispettori superiori.

TABELLA *B*

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	- Ispettori superiori	10
7°	- Direttori di ragioneria	98
8°	- Ragionieri capi	140
9°	- Primi ragionieri	300
10° e 11°	- Ragionieri e vice ragionieri	320
		868

TABELLA *C*

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	- Ufficiali capi	50
10°	- Ufficiali principali	150
11°	- Primi ufficiali	220
12°	- Ufficiali	350
13°	- Alunni	100
		870 (a)

(a) Oltre 4 posti di grado 9°, 12 posti di grado 10°, 21 posti di grado 11° e 38 posti di grado 12° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 1948, n. **112**.

Abolizione del divieto di commercio delle monete d'oro e d'argento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, è abrogato.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applica l'art. 2, comma secondo, del Codice penale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — MERZAGORA — TREMELLONI — SFORZA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 giugno 1947.

Istituzione di una scuola media governativa nel comune di Spezzano Albanese.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;

Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;

Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;

Ritenuto che occorre regolarizzare il funzionamento della scuola media di Spezzano Albanese già in atto dal 1° ottobre 1946;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1946, è istituita nel comune di Spezzano Albanese una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside con insegnamento;
3 cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
1 cattedra di matematica;
2 posti di bidelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 5, *foglio n.* 115

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei laghetti almini, siti nel comune di Valbodione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda avanzata dalla Società anonima « Orobia », con sede in Lecco e direzione generale in Milano, foro Bonaparte n. 16, per ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, delle acque dei laghetti almini denominati Barbellino Superiore, Barbellino Inferiore, Malgina e Val Morta, siti nel territorio del comune di Valbondione;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e dell'ufficio del Genio civile di Bergamo;

Presa visione della ricevuta n. 38676, pos. 276803, del deposito in effetti pubblici di n. 9 Rendita 5 %, buoni del Tesoro 5 % (1951), e buoni del Tesoro 5 % (1956), del complessivo capitale nominale di L. 6000 (seimila), effettuato il 18 marzo 1947 alla Sezione della Tesoreria provinciale di Milano, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 29 marzo 1947, stipulato presso la Prefettura di Bergamo e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata:

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società anonima « Orobia », con sede in Lecco e direzione generale in Milano, foro Bonaparte n. 16, le acque dei laghetti almini denominati Barbellino Superiore, Barbellino Inferiore, Malgina e Val Morta, siti nel territorio del comune di Valbodione.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, avrà la durata di anni dieci, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 3000 (tremila) sino alla scadenza della concessione, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Bergamo è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 26, foglio n. 285.

(1118)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1948.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1948 (registrato alla Corte dei conti il giorno 7 febbraio successivo nel registro n. 2 Tesoro, foglio n. 46) col quale si provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che a membro di detto Consiglio era stato nominato, tra gli altri, su designazione della Direzione generale del Tesoro, il dott. Alfredo Roncuzzi, ispettore generale nella Direzione generale medesima;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1948, con la quale il dott. Alfredo Roncuzzi predetto rinuncia all'incarico affidatogli allegando motivi inerenti all'espletamento del servizio cui è preposto;

Vista la relazione del direttore generale del Tesoro che, riconosciute apprezzabili le ragioni per cui il dottore Alfredo Roncuzzi ha declinato l'incarico ricevuto, propone di sostituirlo in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato con l'ispettore superiore dott. Giovanni Romeo;

Decreta:

L'ispettore superiore dott. Giovanni Romeo della Direzione generale del Tesoro è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione dell'ispettore generale dott. Alfredo Roncuzzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1948
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 144

(756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 63 del 1° marzo 1948 riguardante le norme di applicazione del provvedimento di esenzione n. 50 del 4 febbraio 1948 dal sovraprezzo termoelettrico di cui alla circolare n. 141 del 13 dicembre 1947.

A soluzione dei quesiti formulati al Comitato interministeriale prezzi per l'applicazione del provvedimento prezzi n. 50 del 4 febbraio 1948, il Comitato stesso, con provvedimento n 63 del 1° marzo 1948, ha stabilito che per il riconoscimento del diritto alle esenzioni previste per i processi industriali di cui ai punti *f*) e *g*) del provvedimento sopracitato, gli interessati dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comitato di gestione sovraprezzo termoelettrico e per conoscenza all'azienda fornitrice di energia elettrica, apposita domanda nella quale dovranno essere specificati:

a) il quantitativo totale medio mensile di energia elettrica complessivamente consumato nello stabilimento od officina di cui si tratta;

b) l'aliquota media del suddetto consumo complessivo dell'energia utilizzata per i processi esenti dall'applicazione del sovraprezzo, con l'indicazione dettagliata della natura del processo stesso e della relativa potenza installata.

Le aziende fornitrici di energia elettrica applicheranno provvisoriamente, con la decorrenza prescritta dal provvedimento prezzi n. 141 del 13 dicembre 1947, i sovraprezzi termoelettrici sulla base degli elementi forniti dagli utenti come sopra.

Il Comitato di gestione sovraprezzo termoelettrico dovrà accertare se i processi industriali dichiarati esenti dalle ditte rientrino nelle definizioni di cui al provvedimento n. 50 del 4 febbraio 1948, e l'esattezza della ripartizione in esenti e non esenti dei kwh consumati.

In base alle risultanze degli accertamenti, il Comitato darà disposizioni ai distributori di energia elettrica per la rettifica dell'applicazione del sovraprezzo e per l'eventuale recupero, nei confronti degli utenti, delle somme da questi dovute e non versate, nonchè dei relativi interessi di mora.

(1130)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 64 del 4 marzo 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 64 del 4 marzo 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

214. *Gomma sintetica*, franco magazzino consegnatario, L. 234 al kg.; delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 222 da versare al Fondo lire.

215. *Lamiere ondulate avariate*, franco magazzino consegnatario, L. 105 al kg.; delle quali L. 5,40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 99,60 da versare al Fondo lire.

Viene fissato come termine per il ritiro della merce il 31 marzo 1948.

216. *Materiale sanitario e medicinali per uso diretto*. — Facendo seguito alle disposizioni contenute nella circolare n. 41 del 13 dicembre 1947, vengono stabiliti come appresso i prezzi di cessione del materiale sanitario e dei medicinali per uso diretto distribuiti dall'Alto Commissariato sanità:

carrelli porta medicazione, L. 17.800 per unità;
penicillina sodio 500.000 u., L. 1.450 per fiala;
acido ascorbico, L. 3.350 per flacone 1000 cpr.;
efedrina solfato, L. 350 per flacone 1 oz.;
ioduro sublimato in cristalli, L. 860 per flacone;
cotone assorbente, L. 425 per pacco 1 lb.;
carta impermeabile, L. 625 per rollo 50 y.;

cerotto di Parigi ortopedico, L. 680 cartone 25 lb.;
cateteri uretrali di gomma 14 FR, L. 75 per unità;
cesoie grandi per cerotto, L. 10.500 per unità;
cassette per batterie, L. 9.250 per unità;
tazze per cerotto, L. 375 per unità;
pasta per modellature dent., L. 2.280 latta 35 lbs.;
tubi raggi X di aggiunta, C. 477 B, L. 70.500 per unità;
cistoscopi da 16 FR, L. 153.000 per unità;
cistoscopi convertib. 24 FR, L. 142.600 per unità;
lampade per cistoscopi DL 16 FR, L. 640 per unità;
cemento silicato liquido, L. 125 tubi 7 cc.;
elevatori Winter n. 123, L. 1.360 per unità;
pinze estrazione denti 150 A, L. 5.050 per unità;
tamponatore plastica Woodson 1, L. 640 per unità;
gluconato di calcio, iniez., L. 470 scatola 12 fiale;
acido lattico commestibile, L. 84 flacone 1 lb.;
acido salicilico, L. 84 flacone 1/4 lb.;
acido ascorbico, L. 84 flacone 100 cpr.;
retrattore per sacco lacrim., L. 2.940 per unità;
specchio frontale, L. 655 per unità;
tonometro in custodia, L. 18.200 per unità;
suture seta per pelle, medio, L. 88 per pacco;
lime per canale radice denti misura 4, L. 155 per pacco;
cucchiai da tavola medi, L. 100 per unità;
siringa Luer da 10 cc., L. 600 per unità;
coltello per cerotto, L. 440 per unità;
siringhe Luer da 30 cc., L. 1.050 per unità;
siringhe per tonsille laringe e denti, L. 910 per unità;
siringhe per tonsille e cura dentaria, L. 184 per unità;
tubo nasale 22 FR, L. 305 per unità;
mandrino Mor-Max angolare a mano, L. 168 per unità;
punte di carborundum n. 211, L. 58 per unità;
spatola per cera SSW 31, L. 500 per unità;
calzetta per vulcanizzare a petrolio, L. 80 per unità;
termometro per vulcanizzatore, L. 500 per unità;
bottiglie di compressione per vulc., L. 2.540 per unità;
coltelli da tavola medi, L. 100 per unità;
sapone da bucato, L. 47 per pezzo 1 lb.;
ganasce per accetta, L. 500 per unità;
spilli di sicurezza medi, L. 28 per carta;
fiale di prescriz. 2 oz. grosse, L. 2.630 per grossa;
bende adesive bianche 1 x 3, L. 290 scatola da 100;
procaina idrocloridrata, L. 179 flacone 100 cpr.;
pinze emostatiche 5" dritte, L. 1.100 per unità;
calamina preparata, L. 150 per flacone da 1 lb;
pinze per tovagliolo 5 1/4", L. 1.280 per unità;
forbici chirurgiche, L. 1.820 per unità;
sonde da 18 FR, L. 755 per unità;
sonde da 26 FR, L. 660 per unità;
sonde uretrali dilatanti met., L. 7.750 per unità;
speculo per orecchio, L. 840 serie di 3;
speculo vaginale bivalve pic., L. 2.200 per unità;
raccordi siringa Luer per ago Record, L. 38 per unità;
raccordo ago Luer per siringa Record, L. 33 per unità;
ampolla di vetro 20 cc., L. 2.700 per grossa;
pasta per modellatura corone « bruna », L. 280 latta 4 lbs.;
pasta abrasiva, L. 570 vasetti 3 onc.;
siringhe ipodermiche tipo cartucce complete, L. 860 per unità;
denti di vulcanite, L. 21 per unità;
vulcanizzatore a petrolio, L. 23.000 per unità;
tubi raggi X per terapia BT, L. 187.500 per unità;
gluconato di calcio, L. 440 latta 1 lb.;
acido amido nicotinico, L. 75 flacone 100 cpr.;
divaricatore vaginale, L. 2.500 per unità;
maschere oronasali, L. 1.680 per unità;
rasoi di sicurezza, L. 100 per unità;
lamette per rasoi di sicurezza, L. 21 pacco 5 lame;
suture catgut semplice mis. 1, L. 84 tubo;
siringhe per orecchio 2 onc., L. 1.120 per unità;
siringhe Luer da 1 cc., L. 580 per unità;
siringhe Luer da 2 cc., L. 580 per unità;
siringhe Luer da 20 cc., L. 875 per unità;
portantine con ruote, L. 30.000 per unità;
secchi per rifiuti, L. 2.000 per unità;
fiale di prescrizione 8 oz., L. 5.000 per grossa;
idrossido di sodio, L. 111 per libbra;
acetone, L. 54 per libbra;
soluzione pituitaria lobo posteriore, L. 490 scatola 6 fiale;
idrocloridrato di emetina, L. 560 tubo 20 ht.;
ergotrato, L. 925 flacone 100 cpr.;
strofantina, L. 67 tubo 20 ht.;
bende elastiche 3" x 3 y., L. 3.700 per dozzina;
cotone assorbente, L. 430 per rollo 1 lb.;
speculo vaginale bivalve med., L. 1.635 per unità;
apparecchi pneumotorace, L. 37.500 per unità;
aghi per siringhe Luer 25 G canula 1/2", L. 350 per dozz.;
tubo di gomma per drenaggio sintet., L. 19 per piede;
tubo di gomma 3/8 x 3/32", L. 57 per piede;
filo di acciaio inoss. 0,028, L. 340 rotolo 1/4 lb.;
tubo addominale succhiamento, L. 1.260 per unità;
tubo tracheale misura 2, L. 1.260 per unità;
tubo tracheale misura 6, L. 1.260 per unità;
filo di ferro, 0,009, L. 335 rollo 1 oz.;
aghi per siringa Luer 25 G 3/4, L. 290 per dozzina;
cesoie per costole piccole, L. 4.600 per unità;
forbici per enucleazione, L. 2.240 per unità;
cesoie per costole « Still », L. 6.300 per unità;
filo ferro n. 28, L. 84 per rotolo 9 piedi;
speculo per occhi « Ziegler », L. 2.100 per unità;
speculo vaginale media « Simns », L. 1.400 per unità;
bisturi per occhio, L. 840 per unità;
tappi di gomma con foro n. 4, L. 10 per unità;
tappi di gomma con foro n. 2, L. 5 per unità;
tappi di gomma con foro n. 6, L. 15 per unità;
tappi di gomma piedi n. 1, L. 6 per unità;
tappi di gomma 2 fori n. 6, L. 16 per unità;
tappi di gomma 2 fori n. 7, L. 20 per unità;
cinghia frontale, L. 560 per unità;
bulbo per lampada microscopio apparecchio campo oscuro, L. 335 per unità;
tubi di assaggio antigen « Kaahn », L. 5 per unità;
tubi di assaggio « Folin », L. 150 per unità;
tubi di assaggio « Wasserman », L. 4 per unità;
cemento silicato in polvere colore A, L. 335 flac. 1/2 onc.;
cemento silicato in polvere colore B, L. 335 flac. 1/2 onc.;
cemento silicato in polvere colore C, L. 335 flac. 1/2 onc.;
cemento silicato in polvere colore F, L. 335 flac. 1/2 onc.;
cemento silicato in polvere colore I, L. 280 flac. 1/4 onc.;
microscopio monoculare, L. 122.500 per unità;
corda per trapano a pedale 3" x 17 piedi, L. 200 per unità;
pasta abrasiva, L. 570 per flacone 3 onc.;
pasta rossa per pulire, L. 55 per pezzo 1 oz.;
lastre radiografiche 8" x 10", L. 1.218 per dozzina;
lastre radiografiche 10" x 12", L. 1.932 per dozzina;
lastre radiografiche 14" x 17", L. 3.738 per dozzina;
coperte per lettini 36" x 50", L. 690 per unità ,
dischi carta assortiti, L. 17 per scatola da 525;
lima vulcanite mezza tonda, L. 225 per unità;
ruota a spazzola n. 12, L. 70 per unità;
ruota a spazzola n. 75, L. 110 per unità;
cemento permanente giallo, L. 240 per flacone 1 onc.;
cemento permanente rosso rame, L. 240 per scatola 1 onc.;
cesoie per costole « Bethune », L. 10.500 per unità;
sonda 20 FR, L. 760 per unità;
sonda uterina, L. 560 per unità;
speculo nasale, L. 1.410 per unità;
trapano da 3/4 - punte, L. 2.380 per unità;
tubo di gomma per stetoscopio, L. 46 per piede;
bisturi per sangue, L. 690 per scatola;
punte per trapano angolari n. 37, L. 140 per scatola da 6;
punte per trapano angolari n. 39, L. 140 per scatola da 6;
cemento permanente giallo, L. 240 per scatola 1 oz.;
elevatore SS del n. 5, L. 1.350 per unità;
escavatore « Black » n. 34, L. 285 per unità;
pinze estrazione denti n. 151 A, L. 5.050 per unità;
bottiglie duplicatrici piccole per macchine da fondere, L. 4.000 per unità;
mandrino n. 303 dritto, L. 21 per unità;
carta per impressione, L. 21 per fogli 12;
gomma per dentiere rosa, L. 1.010 per scatola 1/2 lb.;
raspatore n. 5, L. 370 per unità;
raspatore n. 34, L. 370 per unità;
raspatore piorrea, L. 370 per unità;
provino per ascessi, L. 560 per unità;
spatola per cemento, L. 560 per unità;
cera per modellare, rosa, L 420 per scatola;
spatola per cera n. 7, L. 360 per unità;
cuscino di gomma con centro aperto, L. 780 per unità;
cotone - 3/8 x 100, L. 285 per scatola;
pinze per prostata n. 111, L. 2.100 per unità;
ipoclorinatori alta pressione con motore elettrico, lire 190.400 per unità;
assorbenti igienici, L. 95 per dozzina;

subsalicilato di bismuto, L. 34 per fiala 1 cc.;
aghi per siringhe Luer 25 G 1/2", L. 630 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 23 G 1", L. 1.260 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 20 G 1/2", L. 315 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 20 G 1", L. 315 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 21 G 1 1/2", L. 315 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 21 G 2", L. 315 per dozzina;
aghi per siringhe Luer 20 G 2", L. 315 per dozzina;
sulfodiazine in polvere, L. 4.670 per libbra.

L'Alto Commissariato sanità è autorizzato a trattenere come quota per le spese di gestione soggette a rendiconto il 4 % delle cifre sopra indicate.

* * *

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(1131)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Marco in Lamis (Foggia), di un mutuo di L. 3.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(922)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrocaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrocaro (Forlì), di un mutuo di L. 1.090.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(923)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatone (Lecce), di un mutuo di L. 724.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(924)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (Agrigento), di un mutuo di L. 137.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(925)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1948:

Tripodo Salvatore, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Palermo;

Velardi Ferdinando, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Palermo;

Fernandez Lucio, notaio del comune di Cesenatico, distretto notarile di Forlì, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero nel comune di Palermo, è traslocato nel comune di Palermo;

Campisi Francesco, notaio residente nel comune di Sciacca, è traslocato nel comune di Palermo;

Polizzi Michele, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Castellammare del Golfo, stesso distretto.

(1095)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Ventennale »; Obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); Obbligazioni 4,50 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »; Obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1948, incominciando alle ore 12, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Ventennale »:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 200 titoli da 1 obbligazione
» 190 titoli da 5 obbligazioni
» 500 titoli da 10 obbligazioni
» 148 titoli da 25 obbligazioni
» 278 titoli da 50 obbligazioni

e così in totale n. 1316 titoli, rappresentanti complessivamente n. 23.750 obbligazioni per nominali L. 11.875.000;

b) In ordine alle obbligazioni 5 %, serie speciale « Quindicennale »:

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli della 1ª emissione:

n. 36 titoli da 1 obbligazione
» 263 titoli da 10 obbligazioni

e così in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000;

2) estrazione a sorte dei seguenti titoli della 2ª emissione:

n. 400 titoli da 1 obbligazione
» 540 titoli da 5 obbligazioni
» 600 titoli da 10 obbligazioni
» 240 titoli da 25 obbligazioni

e così in totale n. 1780 titoli, rappresentanti complessivamenmente, n. 15.100 obbligazioni per il capitale nominale di L. 7.550.000;

c) In ordine alle obbligazioni 4,50 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »:

1) estrazione a sorte di n. 94 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 940 obbligazioni per il capitale nominale di L. 470.000;

2) estrazione a sorte di n. 93 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 930 obbligazioni per il capitale nominale di L. 465.000;

3) estrazione a sorte di n. 88 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 880 obbligazioni per il capitale nominale di L. 440.000;

4) estrazione a sorte di n. 84 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 420.000;

5) estrazione a sorte di n. 80 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 800 obbligazioni per il capitale nominale di L. 400.000;

6) estrazione a sorte di n. 76 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 760 obbligazioni per il capitale nominale di L. 380.000;

7) estrazione a sorte di n. 73 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 730 obbligazioni per il capitale nominale di L. 365.000;

8) estrazione a sorte di n. 69 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 690 obbligazioni per il capitale nominale di L. 345.000;

9) estrazione a sorte di n. 66 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 660 obbligazioni per il capitale nominale di L. 330.000;

d) In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Genova »:

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 45 titoli da 1 obbligazione
» 95 titoli da 5 obbligazioni
» 75 titoli da 10 obbligazioni
» 20 titoli da 25 obbligazioni

e così in totale n. 235 titoli, rappresentanti complessivamente n. 1770 obbligazioni per il capitale nominale di L. 885.000.

e) Distruzione dei titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni, e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Ventennale », 5 % « Quindicennale » 2ª emissione, e 5 % « Città di Genova ».

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1948

Il presidente: G. B. BOERI

Avviso riguardante la distruzione di titoli acquistati per l'estinzione, rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione), nonchè il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).

Si notifica che il giorno 1° aprile 1948, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in Roma, via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Milano »:

1) 1ª emissione:

annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 13.570 obbligazioni, del capitale nominale complessivo di L. 6.785.000 rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1948, giusta il piano di ammortamento dell'emissione;

2) 2ª emissione:

annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 46.500 obbligazioni, del capitale nominale complessivo di L. 23.250.000 rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1948, giusta il piano di ammortamento dell'emissione;

b) In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 210 titoli da 1 obbligazione
» 150 titoli da 5 obbligazioni
» 230 titoli da 10 obbligazioni
» 160 titoli da 25 obbligazioni

e così in totale n. 750 titoli, rappresentanti complessivamente n. 7260 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.630.000;

c) Distruzione di titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma ».

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1948

Il presidente: G. B. BOERI

Avviso riflettente il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1948, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione):

1) estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 40 titoli da 5 obbligazioni
» 90 titoli da 10 obbligazioni
» 60 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 190 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2600 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.300.000;

b) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1) estrazione a sorte delle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione)

n. 161 titoli da 1 obbligazione
» 49 titoli da 5 obbligazioni
» 159 titoli da 10 obbligazioni

in totale n. 369 titoli, rappresentanti complessivamente, 1996 obbligazioni per il valore nominale di L. 998.000;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione) di:

n. 45 titoli da 1 obbligazione
» 126 titoli da 5 obbligazioni
» 435 titoli da 10 obbligazioni

in totale n. 606 titoli, rappresentanti complessivamente, 5025 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.512.500;

3) estrazione a sorte delle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione) di:

n. 518 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 5180 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.590.000;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-1926 (4ª emissione) di:

n. 351 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3510 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.755.000;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione) di:

n. 31 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 310 obbligazioni per il valore nominale di L. 155.000;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione) di:

n. 5 titoli da 1 obbligazione
» 5 titoli da 5 obbligazioni
» 544 titoli da 10 obbligazioni

in totale n. 544 titoli, rappresentanti complessivamente, 5470 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.735.000;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di:

n. 231 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2310 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.155.000;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di:

n. 232 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2320 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.160.000;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 531 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 5310 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.655.000;

10) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 949 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 9490 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.745.000;

11) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di:

n. 215 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2150 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.075.000;

12) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di:

n. 382 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3820 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.910.000;

13) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di:

n. 272 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2720 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.360.000;

14) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di:

n. 355 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3550 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.775.000;

15) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione) di:

n. 425 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4250 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.125.000;

16) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 36 titoli da 5 obbligazioni
» 362 titoli da 10 obbligazioni
» 81 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 479 titoli, rappresentanti complessivamente, 5825 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.912.500;

17) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione) di:

n. 578 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 14.450 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.225.000;

18) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 3 titoli da 5 obbligazioni
» 59 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 62 titoli, rappresentanti n. 1490 obbligazioni per il valore nominale di L. 745.000;

19) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945 (19ª emissione) di

n. 4 titoli da 10 obbligazioni
» 782 titoli da 25 obbligazioni

in totale n. 786 titoli, rappresentanti n. 19.590 obbligazioni per il valore nominale di L. 9.795.000;

20) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945-1946 (20ª emissione) di:

n. 138 titoli di 50 obbligazioni, rappresentanti 6900 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.450.000;

21) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1946-1947 (21ª emissione) di:

n. 48 titoli da 25 obbligazioni
» 376 titoli da 50 obbligazioni
» 57 titoli da 100 obbligazioni

in totale n. 481 titoli, rappresentanti n. 25.700 obbligazioni per il valore nominale di L. 12.850.000;

22) estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nell'anno 1946 (22ª emissione) di:

n. 113 titoli da 100 obbligazioni, rappresentanti numero 11.300 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.650.000;

c) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1947.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1948

Il presidente: G. B. Boeri

(1128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in contrada Ponte Grande (Brindisi).

Con decreto Ministeriale 3 gennaio 1948, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un appezzamento di terreno di Ha. 1.83.57 sito in Brindisi, contrada Ponte Grande, riportato al catasto al foglio 52, particella 3.

(1121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1950 5 %, serie 2ª, n. 96, di L. 2000, intestato a Longo Mafalda fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Martini Speranza, dom. a Anagni (Frosinone); serie 4ª, n. 35, di L. 500, intestato a Longo Maurizio fu Giuseppe, minore come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei due nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(1108)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie A, n. 10724, del capitale nominale di L. 100.000 (centomila), intestato a Pizzorno Teresa fu Angelo, ved. Balsamo, dom. in S. Damiano d'Asti, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza chè siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(1109)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 4 per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative di cui è stata eseguita la prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 30 ottobre 1947, la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1948 e la terza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1948, i titoli del Prestito Redimibile 3,50 % (1934) n. 335974 di L. 192,50, n. 276240 di L. 70 e quelli del Consolidato 3,50 % (1906) n. 53442 di L. 17,50 e n. 297605 di L. 3,50 (vedi pagina 3234 per la *Gazzetta Ufficiale* n. 250, pagina 18 per la *Gazzetta Ufficiale* n. 2 e pagina 742 per la *Gazzetta Ufficiale* n. 53) furono indicati con la intestazione « Congrega o Confraternita di S. Paolo di Formia », mentre invece si debbono intendere rettificati con la seguente intestazione: *Congrega o Confraternita di S. Probo di Formia*.

(1105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 47

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	502119	Asilo Infantile di Ternate (Milano)	14 —
Id.	2424	Opera Pia SS. Sacramento di Scanno (Aquila)	35 —
Id.	619252	Pugliese Giulia, Guido, Itala, Emilia ed Alino di Alfredo, minori sotto la patria potestà del padre, prole nata da Levi Laura fu Giulio Giacomo, moglie di Pugliese Alfredo, e prole nascitura dalla medesima, domiciliati in Ivrea (Torino)	752,50
Id.	488589	Istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della Provincia di Sondrio	14 —
Id.	238844	Società Operaia Femminile di Sondrio	350 —
Id.	220067	Come sopra	105 —
Id.	214009	Come sopra	210 —
Id.	378846	Come sopra	262,50
Id.	388350	Come sopra	490 —
Id.	479727	Come sopra	210 —
Id.	181045	Confraternita della Regina del Paradiso sotto il titolo dei quattro Santi Martiri Coronati in Palermo	91 —
Id.	222881	Come sopra	3,50
Id.	33906	Comune di Musignano	31,50
Id.	505381	Opera Pia De Ferrari in Moconesi	1.032,50
Id.	503236	Asilo Infantile San Giuseppe in Illasi (Verona)	1.522,50
Id.	749183	Congregazione dei Rustici in Piperno (Roma)	3,50
Id.	800848	Seminario Diocesano Piperno Sezze Terracina in Piperno (Roma)	7 —
Id.	804419	Congrega dell'Immacolata nel comune di Francavilla Fontana (Lecce)	7 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(791)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.